

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO
presso la Federazione Italiana Tiro a Volo – F.I.T.A.V.

composta da

Dott. Nicola Miriano	Presidente, relatore
Avv. Immacolata Tuosto	Componente
Avv. Emanuele Squarcia	Componente

nel procedimento rubricato al n° 1/F.I.T.A.V. 2017;
relativo al reclamo presentato in data 11 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento di Giustizia della F.I.T.A.V., dalla Sig.ra Shishkina Svetlana, Presidente pro-tempore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Tiro a Volo Pecetto avverso la decisione del Giudice FITAV per la Lombardia in data 30 settembre 2017;

FATTO

Secondo quanto risulta dagli atti di causa, in data 30 luglio 2017, presso il T.A.V. Concaverde, con sede in Lonato del Garda (Bs), si svolgeva il Campionato Italiano di Società "Coppa dei Campioni" – Fossa Universale. Dalla gara a cento piattelli, terminata, per quanto riguarda il primo e secondo posto, in parità tra la A.S.D. Zevio e la A.S.D. Pecetto, le due Società passavano allo spareggio al termine del quale permaneva la situazione di parità (71 a 71). Avendo entrambi i contendenti commesso un errore, il **primo** da parte di A.S.D. Pecetto e l'**ultimo** da parte di A.S.D. Zevio, il Coordinatore di gara assegnava il **primo posto** nella graduatoria alla A.S.D. Zevio.

A seguito delle contestazioni di uno dei componenti la squadra di tiratori di Pecetto, il Sig. Giorgio Bottigella, il Coordinatore lo convocava nella segreteria della società organizzatrice unitamente ad un rappresentante della A.S.D. Zevio e leggeva loro il comma b) dell'art. G. 7. 3. 10 delle Norme generali e Regolamenti Tecnici per le discipline di tiro a volo, secondo il quale, nel testo esibito al momento, doveva essere considerata **perdente** la squadra che aveva conseguito nello spareggio, **per prima**, uno "ZERO" e quindi la A.S.D. Pecetto.

Con "esposto", inoltrato mediante posta elettronica in data 31 luglio 2017, al Sig. Armando Pozzi, Giudice territoriale FITAV per la Lombardia, la Sig.ra Svetlana Shishkina, Presidente della A.S.D. Tiro a volo Pecetto, lamentava una erronea applicazione, in danno della Pecetto stessa, dell'art. G. 7. 3. 10 del citato Regolamento il quale considerava, a suo dire, **perdente** la squadra che aveva conseguito lo **zero** per **ultima** e non, come nel caso in esame, quella che lo aveva conseguito per prima.

Sollecitato dal Presidente delegato regionale della FITAV Piemonte con nota in data 22 settembre 2017, il Giudice territoriale in precedenza adito, in data 30 settembre 2017, emetteva sentenza con la quale dichiarava " *improcedibile quanto richiesto dalla Società TAV Pecetto*" e confermava " *la classifica della gara così come è stata stilata dagli organi preposti della Società TAV "Concaverde" di Lonato.*"

Motivava la propria decisione il primo giudice osservando di non aver potuto verificare i termini temporali di presentazione del ricorso previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia e di non avere prova del versamento di € 25,00 che deve accompagnare il reclamo al Giudice unico regionale, secondo quanto previsto al riguardo dalla specifica normativa.

La decisione, pervenuta in copia alla A.S.D. Pecetto e presso gli Uffici FITAV di Roma, rispettivamente, in data 5 e 6 ottobre 2017, veniva impugnata dal Presidente della Pecetto medesima con reclamo inoltrato a mezzo Racc. A. R. in data 11 ottobre 2017 diretto a questa Corte Sportiva di Appello, come si rileva dal plico postale custodito presso la Segreteria della Federazione e da questa esibito in udienza, protocollato in entrata in data 16 ottobre 2017.

La reclamante sostanzialmente rinnovava le proprie doglianze relativamente all'erronea valutazione dei risultati della gara da parte del Coordinatore in conformità al mutamento delle Norme generali e Regolamenti Tecnici per le discipline di tiro a volo apportato nel 2017 e all'illegittimità del giudizio espresso dal Giudice territoriale, tenuto conto sia della buona fede della reclamante che della mancata indicazione della necessità del versamento di denaro nel Regolamento di Giustizia e, in maniera esplicita, nel regolamento di gara. Concludeva quindi chiedendo di ritenere fondati i motivi contenuti nel ricorso inoltrato per posta elettronica il 31 luglio successivo alla gara e, pertanto, annullare la decisione sottoposta a reclamo e dichiarare primi classificati nel Campionato in narrativa indicato i 3 tiratori della A.S.D. Pecetto, Giorgio Bottigella, Matteo Reale e Giuseppe Palumbo. Chiedeva altresì l'impegno della Fitav di rendere esplicite, nei bandi delle gare, le modalità da seguire per i reclami al Giudice sportivo territoriale.

In data odierna aveva luogo l'udienza ritualmente disposta.

Davanti al Collegio, assistito dalla Segretaria Sig.ra Laura Porcellini, comparivano: il Sig. Procuratore Federale, Avv. Raffaele De Matteo; il Sig. Giancarlo Cassulo, V. Presidente della A.S.D. Pecetto e il Sig. Giuseppe Facchini, Delegato Regionale F.I.T.A.V. del Piemonte. Gli ultimi due in rappresentanza della reclamante, come da delega versata in atti.

Preliminarmente il Sig. Facchini si riportava al reclamo. Aggiungeva che, in caso di accoglimento del reclamo medesimo, alla Società reclamante fosse attribuita la somma di € 250,00 quale differenza del premio in denaro previsto, rispettivamente, per il 1° (€ 750,00) ed il 2° (€ 500,00) classificato nella gara in questione.

Il Sig. Procuratore Federale osservava che, nella sostanza, le doglianze della ricorrente sembravano fondate, ma che, tuttavia, nella condotta processuale della ricorrente stessa, si evidenziavano lacune formali rappresentate dal mancato inoltro del reclamo al Giudice Territoriale mediante lettera raccomandata o PEC ed altresì dal mancato versamento della tassa di reclamo di € 25,00 di cui all'art. G. 10. 5 delle sopra menzionate Norme generali.

Preso atto delle richieste delle Parti, la Corte si ritirava in camera di consiglio per l'adozione della dovuta decisione, risultante da separato dispositivo, del quale all'esito, richiamate le Parti, veniva data lettura.

DIRITTO

Ritiene questa Corte Sportiva di Appello che il reclamo debba essere accolto e che la decisione impugnata debba essere integralmente riformata.

La censura del primo giudice circa la improcedibilità del ricorso a lui diretto per inosservanza dei termini temporali per la presentazione del ricorso stesso appare infondata.

La gara nell'ambito della quale è stato emesso il verdetto contestato dal ricorrente si è svolta il 30 luglio 2017. Il 31 luglio successivo, mediante messaggio di posta elettronica, diretto da tavpecetto@alice.it a a.pozzi@fitavlombardia.it, in copia versato in atti, la ricorrente contestava la classifica finale della gara esponendone chiaramente i motivi e, nella sostanza, chiedendo la conseguente modifica della classifica medesima.

E' pur vero che l'inoltro dell'istanza non è avvenuto secondo le modalità stabilite dal primo comma dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia (raccomandata a.r. o PEC), ma è altrettanto certo che l'atto proveniente dall'interessata aveva i requisiti per raggiungere lo scopo cui era destinato anche se non sono state rispettate le formalità previste dalla norma citata. Ciò secondo i principi legittimamente mutuati dalle norme generali del processo civile (v. art. 156 c.p.c.) secondo quanto disposto dall'art. 87 del citato Regolamento di Giustizia.

Quanto al mancato versamento dei 25,00 euro, "tassa reclamo" prevista dall'art. G.10.5 delle Norme generali richiamate, trattasi di un adempimento meramente amministrativo (tra l'altro, la tassa deve essere restituita in caso di accoglimento del reclamo) che non inficia la procedibilità del reclamo stesso.

In concreto il reclamo è fondato nella forma e nella sostanza e va accolto. Il testo del 2° cpv. della lett. b) dell'art. G.7.3.10 delle Norme generali e Regolamenti Tecnici per le discipline di tiro a volo, vigente al momento della gara in questione dopo la modifica del marzo 2017, dispone che *"In caso di ulteriore parità sarà considerata perdente la squadra che avrà conseguito nello spareggio, per ultima uno <ZERO> escludendo quello contemporaneo a parità di tutti i tiratori in pedana."*. Ne consegue che, nella fattispecie in esame, deve dichiararsi prima classificata nel Campionato Italiano di Società "Coppa dei Campioni" – Fossa Universale, svoltosi in data 30 luglio 2017, presso il T.A.V. Concoverde, con sede in Lonato del Garda (Bs), la squadra della A.S.D. di T.A.V. Pecetto, composta dai Sig.ri Giorgio Bottigella, Matteo Reale e Giuseppe Palumbo.

Questa Corte ritiene che non appartenga alla propria competenza giurisdizionale soddisfare la richiesta, che per tanto va respinta, contenuta nel reclamo, *"di ordinare all'Area tecnica della Fitav di integrare nella parte finale tutti i regolamenti delle gare riportando ben visibilmente le modalità da seguire per i reclami al Giudice sportivo territoriale regionale, avverso le decisioni del Coordinatore delle gare."*

Va altresì respinta, in quanto estranea ai motivi del gravame inoltrato per il giudizio di questa Corte ed esplicitata soltanto in udienza, la richiesta di integrazione del premio in denaro previsto per la Associazione che ha conquistato il primo posto nella gara in questione.

P.Q.M.

Visto l'art. 47 – comma 8 del Regolamento di Giustizia;
all'udienza del 14 novembre 2017 ha emesso la seguente

DECISIONE

accoglie il reclamo e, per l'effetto, in totale riforma della impugnata decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Lombardia in data 30 settembre 2017, dichiara prima classificata la Squadra dell'A.S.D. Pecetto nella graduatoria del Campionato Italiano delle Società "Coppa dei Campioni" svoltasi al T.A.V. Concoverde di Lonato del Garda (Bs) il 30 luglio 2017. Respinge ogni diversa richiesta.

Roma, 14 novembre 2017



The block contains three handwritten signatures. The top signature is in black ink and appears to be 'Nicola Minerva'. Below it is a signature in black ink that is partially obscured and includes the text 'Severe to the 10570'. The bottom signature is in blue ink and is also partially obscured.